

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'imputato contro il parere del procuratore

Salvo il prestanome per amore

Non è una testa di legno: bancarotta fraudolenta k.o.

DI DARIO FERRARA

Non si può condannare per bancarotta fraudolenta il prestanome per amore. Un conto è la classica testa di legno che, in cambio di denaro da un perfetto estraneo, accetta di far da «parafulmine» al gestore di fatto dell'impresa poi fallita; un altro è la condotta di chi per puri motivi di affetto si presta ad assumere la carica di amministratore per consentire di svolgere l'attività imprenditoriale a chi non può figurare. Nel secondo caso bisogna verificare se il prestanome ha aderito anche in modo implicito alle condotte del vero dominus dell'azienda che ha causato e aggravato il dissesto della società. E quanto emerge dalla sentenza 9856/19 del 6 marzo dalla quinta sezione penale della Cassazione. È accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale il ricorso di una delle due sorelle imputate, mentre l'altro viene rigettato. Diventa definitiva la condanna della signora L per bancarotta fraudolenta

Diritti d'autore, chiarezza nei conteggi

Diritti d'autore, serve chiarezza nel conteggio degli artisti mandati in gestione. Il tribunale di Roma, sezione Imprese con sentenza n. 4245/2019 dell'11 febbraio 2019 ha accolto la domanda avanzata da Nuovo Imaie - Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori - e ha condannato la Società cooperativa artisti 7607, concorrente di Nuovo Imaie nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di recente liberalizzato, per alcune irregolarità ai fini della determinazione delle quote di ripartizione dei compensi per copia privata. Secondo Nuovo Imaie (difeso dallo studio Nctm), non erano veritieri molti dei mandati all'incasso conferiti da un gruppo di artisti (337 su 5.097) per i quali la convenuta avrebbe quindi incassato in modo illegittimo quanto spettante direttamente a Siae. Secondo la ricorrente, Artisti aveva comunicato a Siae un numero di artisti superiore a quello effettivamente corrispondente ai propri iscritti, lucrando quindi compensi di copia privata superiori a quelli effettivamente spettanti poiché conferenti mandato. Secondo il tribunale, inoltre, la parte con-

venuta non avrebbe adempiuto agli obblighi normativi di trasparenza e di raccolta in banca dati dei nominativi previsti dalla normativa di settore che ha liberalizzato il settore, non permettendo in aggiunta alla ricorrente di accedere ai dati dettagliati dei propri iscritti. Il tribunale ha conseguentemente condannato Artisti 7607 al pagamento di circa 800 mila euro al Nuovo Imaie, a titolo di «risarcimento del danno conseguente ad un'attività fraudolenta consistente nella trasmissione alla Società italiana autori ed editori (Siae) di un elenco di mandanti non corrispondente alla reale disponibilità di mandati da parte della Artisti 7607». Da segnalare, infine, che non sono stati riconosciuti sussistenti i profili di risarcimento dei danni conseguenti al presunto danno d'immagine conseguente la divulgazione da parte della convenuta di informazioni consapevolmente lesive del buon nome e della reputazione di Nuovo Imaie e alla mancata implementazione di una banca dati trasparente sui nominativi associati.

Federico Unnia

documentale e semplice: non ha chiesto il fallimento della srl quando avrebbe dovuto.

Ma è tutta da verificare la condanna per il primo reato alla sorella minore: trova ingresso

la censura della difesa secondo cui S è del tutto ignara dei delitti commessi dall'altra donna.

E in effetti la sola accettazione della carica di amministratore non è fonte di responsabilità penale: ci sono ipotesi nelle quali l'uomo di paglia resta estraneo alle condotte fraudolente poste in essere da chi ha davvero in mano le redini dell'impresa. Affinché scatti il concorso nel reato bisogna verificare quanto l'amministratore di diritto è coinvolto nelle vicende societarie e nella gestione delle attività e perché ha assunto la carica: se dunque ne riceve utilità o l'ha fatto per un motivo di ordine morale. E soprattutto rileva quanto la testa di legno sappia o abbia scientemente evitato di sapere - dei fatti sociali. Conta insomma come l'uomo di paglia si pone dal punto di vista soggettivo rispetto ai fatti delittuosi. Per chi si fa pagare il reato scatta anche solo accettando il rischio, col dolo eventuale oltre che con quello generico. Mentre per chi lo fa per affetto verso un familiare bisogna evitare automatismi sanzionatori perché la responsabilità penale è personale. Parola al giudice del rinvio.